

<b>COMUNE DI SANT'AGNELLO</b> CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI	<b>Numero</b> 43	<b>Data</b> 28/12/2022	<b>Prot.</b>
--	---------------------	---------------------------	--------------

## DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

### OGGETTO:

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE PER L'ANNO 2023**

L'anno 2022,  
Il giorno 28,  
del mese di Dicembre,  
alle ore 18.00,

nella sala delle adunanze, della sede municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Ordinaria, ed in seduta Pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta il/la sig. Rocco Gennaro in qualità di Presidente C.C..-

Sono presenti ed assenti, come da appello effettuato ad inizio seduta, i signori:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente
Rocco Gennaro	Presidente C.C.	SI
Sagristani Pietro	Sindaco	SI
Massa Attilio	Consigliere	SI
Accardi Chiara	Consigliere	SI
Gargiulo Giuseppe	Consigliere	SI
Terminiello Mariarosaria	Consigliere	NO
De Martino Maria	Consigliere	SI
De Angelis Francesco	Consigliere	SI
Coppola Giuseppe (1970)	Consigliere	SI
Coppola Giuseppe (1971)	Consigliere	SI
Aponte Fabio	Consigliere	SI
Galano Fabio	Consigliere	SI
Maresca Carmine	Consigliere	SI

Totale presenti: 12 /Totale assenti: 1

Partecipa il Segretario Comunale dott. Franco Roberto.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

**Oggetto:**

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE PER L'ANNO 2023

---

Il Presidente sottopone all'esame del Consiglio l'argomento iscritto al punto 5 dell'ordine del giorno, a tal proposito passa la parola all'Assessore al Bilancio dott.ssa Maria De Martino

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito l'Assessore al bilancio, gli interventi, e la relativa discussione sull'argomento, registrati su supporto digitale e riportati integralmente nella trascrizione allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 120 del 21/10/2022 ad oggetto: Imposta municipale propria (IMU) - conferma aliquote e detrazione per abitazione principale anno 2022 per l'anno 2023 - proposta al Consiglio Comunale;

Rammentato che per l'anno 2022 con delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 28/12/2021 sono state approvate le seguenti aliquote IMU:

<b>abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7</b>	<b>6,00 per mille</b>
<b>fabbricati rurali ad uso strumentale</b>	<b>1,00 per mille</b>
<b>fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/2</b>	<b>10,90 per mille</b>
<b>fabbricati classificati nel gruppo catastale D/2</b>	<b>11,10 per mille</b>
<b>fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti</b>	<b>10,90 per mille</b>
<b>terreni agricoli</b>	<b>8,40 per mille</b>
<b>aree fabbricabili</b>	<b>10,90 per mille</b>

Rilevato che il precitato art.1 L.n.160/2019 dispone:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che a decorrere dal 1° gennaio 2022 i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati sono esenti dall'IMU;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D

l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Rilevato altresì, che la normativa in esame (art.1 L.n.160/2019) prevede:

- al comma 756 la facoltà per il comune, a decorrere dall'anno 2021, di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che doveva essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- al comma 757 che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, la quale consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

Visto che il Dipartimento delle Finanze, con Risoluzione 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 ed in ogni caso solo dall'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante, pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non può che riferirsi al momento in cui il modello del prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

Considerato che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 non è rinvenibile sul portale del Federalismo Fiscale alla data odierna;

Visto che il comma 837 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha modificato l'articolo 1 della legge 27/12/2019 n. 160, in particolare:

a) al comma 756, concernente l'individuazione delle fattispecie rispetto alle quali possono essere diversificate le aliquote dell'IMU, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed

autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo »;

b) al comma 767, concernente la pubblicazione e l'efficacia delle aliquote e dei regolamenti comunali per l'applicazione dell'IMU, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalita' previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755 ».

Visto il comma 48 dell'articolo 1 della L. 178/2020 che prevede che, a partire dall'anno 2021 i soggetti non residenti nel territorio dello Stato che sono titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, possono applicare l'Imu ridotta alla metà. Tale agevolazione trova applicazione esclusivamente a favore di una sola unità immobiliare ad uso abitativo, purché essa sia posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

Dato atto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 2.590.000,00, al netto della quota di alimentazione del FSC pari ad euro 430.105,09 prelevati direttamente dall'agenzia entrate e che in base alle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU detto fabbisogno finanziario può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille, con detrazione di Euro 200,00 fino a concorrenza dell'imposta dovuta, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,5 per mille;
- fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/2: aliquota pari al 10,90 per mille;
- fabbricati classificati nel gruppo catastale D/2: aliquota pari all'11,10 per mille;
- fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,90 per mille;
- terreni agricoli: aliquota pari al 8,40 per mille;
- aree fabbricabili: aliquota pari al 10,90 per mille.

Visto il comma 169 dell'articolo unico della L. 296/06 (legge finanziaria 2007) ai sensi del quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Acquisiti i pareri favorevoli resi, ex art.49, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii., in ordine alla regolarità tecnica e contabile e costituenti parte integrante e sostanziale della presente;

Visto l'art. 42 del D. Lgs 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabili espressi dal funzionario responsabile del Servizio Finanziario e Tributi;

Con la seguente votazione:

PRESENTI N. 12

VOTI A FAVORE N. 8

VOTI CONTRARI N. 0

ASTENUTI N. 4 (Rocco, Aponte, Galano, Maresca)

### DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2023:

<b>abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7</b>	<b>6,00 per mille</b>
<b>fabbricati rurali ad uso strumentale</b>	<b>1,00 per mille</b>
<b>fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/2</b>	<b>10,90 per mille</b>
<b>fabbricati classificati nel gruppo catastale D/2</b>	<b>11,10 per mille</b>
<b>fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti</b>	<b>10,90 per mille</b>
<b>terreni agricoli</b>	<b>8,40 per mille</b>
<b>aree fabbricabili</b>	<b>10,90 per mille</b>

3. Di prevedere espressamente che, per l'anno 2023, viene confermato l'aumento dell'aliquota massima del 10,60 per mille di cui al comma 754 dell'art.1 L.n.160/2019, sino ai limiti di cui al punto precedente, come previsto dal successivo comma 755, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui all'art.1, comma 677 della L. n.147/2013, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2020, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della L. n. 208/2015;
4. Di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2023:
  - a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
5. Di dare atto che le aliquote come sopra rideterminate spiegano efficacia e sono pertanto operative e vincolanti fin dal 1° gennaio 2023, in forza del disposto dell'art. 1 comma 169, della L.n.296 /2006 e ss.mm.ii.;

6. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al vigente Regolamento IUC approvato da questo Consiglio Comunale;
7. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160/2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze – Ministero dell'Economia e Finanze – e che, ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto all'inserimento della delibera nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 60, e successive modificazioni, ai fini dell'acquisizione dell'efficacia della deliberazione secondo le vigenti disposizioni di legge.
8. Di dare massima pubblicità delle aliquote e delle detrazioni nelle forme più adatte, oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione sul sito web istituzionale del Comune.

Successivamente

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con la seguente votazione:

PRESENTI N. 12

VOTI A FAVORE N. 8

VOTI CONTRARI N. 0

ASTENUTI N. 4 (Rocco, Aponte, Galano, Maresca)

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 57**

Ufficio Proponente: **Gestione Economica e Finanziaria**

Oggetto: **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE PER L'ANNO 2023**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Gestione Economica e Finanziaria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 12/12/2022

Il Responsabile di Settore  
dott. Mariano Aversa

## Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 12/12/2022

Responsabile del Servizio Finanziario  
dott. Mariano Aversa

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE C.C.  
Rocco Gennaro

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Franco Roberto

---

Il sottoscritto Segretario Comunale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione, mediante affissione all'albo pretorio on line.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Franco Roberto

---

### ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è:

	- immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4° del
<b>X</b>	immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4° dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Franco Roberto

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Roberto Franco in data 19/01/2023  
GENNARO ROCCO in data 20/01/2023

---

### **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 20/01/2023.

Sant'Agnello, 20/01/2023.-

**IL RESPONSABILE DELL'ALBO PRETORIO**  
Coppola Carmela

---

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

CARMELA COPPOLA in data 20/01/2023

**PRESIDENTE ROCCO GENNARO**

Passiamo al punto 5 all'ordine del giorno, "Imposta municipale propria IMU. Conferma aliquota e detrazioni per abitazione principale per l'anno 2023".

**CONSIGLIERE DE MARTINO**

Anche per l'IMU noi proponiamo le stesse aliquote degli anni precedenti. Il Comune, per garantire l'erogazione dei propri servizi ha bisogno di reperire dall'IMU un importo pari a duemilionicinquecentonovantamila euro al netto della quota del fondo di solidarietà comunale che è pari a 430.105,09 euro così come dati prelevati direttamente dall'Agenzia delle Entrate e che sono, in base alle stime, dei servizi tributi sulle basi imponibili IMU. Pertanto per enunciare quelle che sono le aliquote, abitazione principale, classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze riconosciuti tali solo nella misura massima di una unità per ciascuna categoria C2, C6 e C7 l'aliquota proposta è il 6 per mille; fabbricati rurali ad uso strumentale 1 per mille; fabbricati classificati nel gruppo catastale D ad eccezione della D2, quindi degli alberghi 10,90; fabbricati classificati nel gruppo catastale D2 11,10; fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti 10,90; terreni agricoli 8,40 per mille, aree fabbricabili 10,90.

Chiedo al consiglio di approvare le aliquote così come enunciate che poi verranno trasmesse per la pubblicazione al Dipartimento delle finanze.

**PRESIDENTE ROCCO GENNARO**

Chi chiede di intervenire?

Poniamo in votazione. Chi è favorevole alzi la mano.

Chi si astiene?

Poniamo votazione per l'immediata esecutività.

Chi è favorevole alzi la mano.

Chi si astiene?